

Definizioni

- a. Con il termine “**Società**” s'intende la Italcontainer Spa con sede in Milano Via Valtellina 7 (P.Iva 10509880158);
- b. Con il termine “**committente**” s'intende il soggetto che ha conferito alla Società l'incarico di organizzare la spedizione di contenitori vuoti e/o pieni da un luogo ad un altro;
- c. Con il termine di “**contratto**” si intende il documento che prova la stipulazione contratto di trasporto tra il committente e la Società;
- d. Con il termine “**merce**” si intendono i beni oggetto del trasferimento stivati all'interno di un contenitore;
- e. Con il termine “**contenitore**” si intende il container, quale unità di trasporto, in tutte le sue tipologie standardizzate;
- f. Con il termine “**corrispettivo**” si intende il prezzo del trasporto , pattuito tra le parti e indicato nel contratto;
- g. Con il termine “**carro**” si intende il carro ferroviario in tutte le sue tipologie;
- h. con il termine “**treno**” si intende una pluralità di carri ferroviari che per trazione sono trasferiti da un luogo ad un altro;
- i. con il termine “**interporto**” si intende il luogo nel quale un complesso di servizi organizzati al trasporto, manipolazione e deposito rende possibile la concentrazione delle merci e dei contenitori e la formazione di treni per l'inoltro degli stessi a terminal portuali od ad altre destinazioni.

Art.1 - Oggetto del Contratto e campo di applicazione

1. La Società s'impegna a trasferire, dietro pagamento di corrispettivo, da un luogo convenuto ad altro luogo convenuto, contenitori, vuoti o pieni, alle **CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO** che il committente, contestualmente alla conclusione del contratto dà atto implicitamente di conoscere e s'impegna a osservare integralmente.
2. Le **CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO** sono esposte presso la sede della Società, presso le sue unità periferiche, sono riportate per estratto nel modulo del contratto e sono direttamente consultabili sul sito www.italcontainer.it.

Art.2 - Convenzioni particolari

1. La Società può stipulare con il committente pattuizioni o convenzioni particolari. Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate, rimarranno valide per quanto non espressamente regolato.

Art.3 - Corrispettivo del trasporto.

1. Il committente è tenuto a corrispondere, nel domicilio della Società, il corrispettivo pattuito per il trasporto, nei modi e termini convenuti tra le parti.
2. Fatte salve diverse pattuizioni, il corrispettivo è a condizioni FOR (*free on rail*).

Art.4 - Forma del contratto

1. Il contratto di trasporto deve essere provato per scritto e saranno utilizzati, salvo pattuizioni o convenzioni speciali, i modelli proposti dalla società.
2. Il committente, fatte salve le cause di impedimento alla prestazione, ha diritto di ottenere dalla Società esclusivamente le prestazioni indicate e contenute nel contratto al momento della conclusione, con esclusione di quanto non espressamente previsto.
3. Il contratto non è cedibile a terzi.
4. La rinuncia totale o parziale alla prestazione dedotta dal contratto, non esonera il committente dal pagamento del corrispettivo che è dovuto ad ogni evento.

Art.5 - Responsabilità

1. La Società non ha e non si assume alcuna responsabilità per gli eventi e/o sinistri, di qualsiasi genere o natura, che possano colpire il committente e/o la merce e/o i contenitori prima della presa in consegna o dopo la riconsegna.
2. In nessun caso il risarcimento del danno potrà superare il valore della merce calcolata su basi CIF al momento della spedizione ed il valore del contenitore al momento del sinistro
3. Nel caso in cui sub-vettori eseguissero totalmente o parzialmente il trasporto e godessero di limitazione di responsabilità inferiori a quanto previsto sub 2, la limitazione della responsabilità della Società nei confronti del committente o dei suoi aventi diritto si intenderà conformemente ridotta a quella dei sub-vettori

4. La Società, fatto salve pattuizioni o convenzioni particolari, declina la responsabilità per i danni di qualunque natura causati ai mittenti od ai loro aventi causa per ritardi e/o soppressioni di partenze dovute a causa alla stessa non imputabile.

Art.6 - Formalità di consegna della merce

1. In difetto di particolare pattuizione, convenzione o diversa indicazione da parte della Società, il committente, è tenuto a presentare il contenitore all'interporto convenuto almeno 12 ore prima dell'orario fissato per la partenza treno.

Art.7 - Condizioni di ammissione al trasporto

1. In nessun caso la Società, fatto salvo pattuizioni o convenzioni particolari, accetta merce costituita da :
 - a) animali vivi;
 - b) oggetti d'arte o di antiquariato ;
 - c) gioielli, pietre o metalli preziosi;
 - d) denaro, titoli di credito, titoli azionari e obbligazioni.

Art.8 - Natura e Qualità della Merce

1. Il committente è tenuto a dichiarare all'atto della conclusione del contratto la natura e qualità del contenuto dell'unità di trasporto intermodale.
2. In difetto di tale dichiarazione la Società si riserva il diritto di sospendere in ogni momento la prestazione, addebitando al committente ogni spesa relativa.
3. Il committente è inoltre tenuto a specificare nella dichiarazione la qualità delle merci “pericolose” e/o sottoposte al regime “rifiuti”, ai sensi della normativa vigente al momento della conclusione del contratto.
4. Non sono accettati, per il trasporto, materiali espressamente esclusi dalla stessa normativa a riguardo.
5. Il committente e il caricatore della merce sono responsabili nei confronti della Società di ogni danno o pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza di dichiarazioni inveritiere circa la natura o qualità delle merci.
6. Il committente e il caricatore della merce sono responsabili nei confronti della Società di ogni danno o pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza all'inidoneità del contenitore e alla inidonea, scorretta, inadeguato stivaggio della merce ivi contenuta

Art.9 - Reclami

1. Nel caso in cui durante il trasporto, il contenitori risulti perduto o danneggiato, il committente o il ricevitore è obbligato a darne immediata notizia alla società, compilando e trasmettendo, nel termine perentorio di 48 ore dalla data della riconsegna o da quella in cui il contenitore, andato perduto, avrebbe dovuto essere riconsegnato, il modulo di reclamo preventivamente richiesto e debitamente compilato
2. La presentazione del reclamo nei modi e termini di che sopra non attribuisce di per sé al committente o a suo avente diritto alcun diritto al risarcimento del danno, costituendo esclusivamente la condizione essenziale per l'eventuale successivo esercizio della azione risarcitoria.

Art.10 - Privacy

1. Ai sensi della legge vigente, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Società in qualità di titolare del trattamento dichiara ed informa il Committente che i dati personali forniti verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all'erogazione del servizio, anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza, nonché per finalità di informazione commerciale ed aggiornamento sui servizi e sulle iniziative promozionali offerte dalla Società.
2. I dati, di cui si garantisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.
3. In relazione al trattamento, il Cliente potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge 675/96, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.

Art.11 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, salva l'applicazione , se del caso, di convenzioni internazionali, è regolato dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, foro generale della Società.